

Dal Regolamento sulla deforestazione alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Nuovi obblighi per le imprese italiane in materia
di *business and human rights*



Arnaldo Bernardi
Partner, Litigation and Dispute Resolution



Davide Boffi
Partner, Europe Head of Employment and Labor



Luca De Menech
Partner, Employment and Labor

Indice


- Quadro normativo di riferimento
- La nozione di *human rights due diligence*
- Il Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali di conflitto
- Il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale
- Proposta di Direttiva (UE) relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

An aerial photograph of a dense forest of evergreen trees, overlaid with a semi-transparent purple shape that tapers to a point on the right side. The text is centered within this purple shape.

Quadro normativo di riferimento

Perché parlare di *business and human rights*?

Un tema ormai imprescindibile per le aziende



Conferimento alle imprese di obblighi tradizionalmente gravanti sugli Stati



Passaggio da semplici impegni di *soft law* a veri e propri obblighi giuridici



Numero sempre crescente di strumenti legislativi in materia



Adozione volontaria di programmi ESG di larga portata da parte delle aziende



Pressione da parte di investitori e agenzie di *rating*



Incisività sempre maggiore di azioni intraprese da società civile et ONG



Maggior consapevolezza da parte dei consumatori



Crescente importanza di fondi ESG



Clausole contrattuali sempre più esigenti



Aspettative crescenti da parte di fornitori, clienti e *business partner*

Un panorama normativo in continua evoluzione

Obblighi di *due diligence* sempre più stringenti per le aziende europee



An aerial photograph of a dense forest of evergreen trees, overlaid with a semi-transparent purple shape that tapers to a point on the right side. The text is centered within this purple shape.

La nozione di *human rights due diligence*

La nozione di human rights due diligence

L'elemento chiave dei testi sopra indicati

Una diversa nozione di *due diligence* che consiste in un dovere di diligenza volto a “individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, associati alle attività, ai prodotti o servizi dell'impresa”




5 **COMUNICARE**
SU COME
L'IMPRESA
AFFRONTA
GLI IMPATTI

2 **INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI** NELLE ATTIVITÀ, NELLE CATENE DI FORNITURA E NELLE RELAZIONI COMMERCIALI

4 **MONITORARE**
L'IMPLEMENTAZIONE
E I RISULTATI

3 **PORRE FINE A, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI**

6 **FORNIRE MISURE RIMEDIALI O COLLABORARE** ALLE STESSE, LADDOVE OPPORTUNO



L'esempio del Fondo Sovrano Norvegese

L'approccio del più grande fondo d'investimento al mondo



Investimenti di oltre **1.000 miliardi di dollari** attraverso partecipazioni in oltre 9.000 aziende in tutto il mondo



In media, il Fondo detiene l'**1,5%** di tutte le società quotate al mondo



Al 23 gennaio 2024, il Fondo ha inserito 23 società nella lista di esclusione per **violazione dei diritti umani**



6 ulteriori società sono **sotto monitoraggio** per potenziali violazioni dei diritti umani

Norges Bank Investment Management manages the assets of the Norwegian Government Pension Fund Global. We work to safeguard and build financial wealth for future generations. As a long-term and global financial investor, we are dependent on sustainable development, well-functioning markets and good corporate governance.



“
We encourage companies to be transparent about the dilemmas they face and priorities they set in their efforts to respect human rights.

“
Companies have a responsibility to respect human rights, including in supply chains and other business relationships.


“
We expect companies to conduct human rights due diligence and to identify and address their salient human rights issues.



Il Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali di conflitto

Il Regolamento UE sui minerali di conflitto

Il primo testo UE in materia di *business and human rights*




Cosa è richiesto agli importatori

Le raccomandazioni della Commissione europea



Le raccomandazioni della Commissione (e il regolamento stesso) sono in linea con le linee guida dell'OCSE



Stabilire un sistema di gestione dedicato, nonché adottare e comunicare alle parti interessate una **politica aziendale in materia**



Identificare e valutare i rischio (effettivi o potenziali) nella catena di approvvigionamento



Adottare e attuare delle **misure volte a prevenire o mitigare gli eventuali rischi** tramite un piano di gestione dedicato



Sottoporre il proprio sistema di gestione del rischio a un *audit* indipendente



Riferire pubblicamente sulle proprie politiche e pratiche di *due diligence*

An aerial photograph of a dense forest, likely a coniferous forest, is shown in a dark purple hue. A large, semi-transparent purple shape, resembling a wide arrow pointing to the right, is overlaid on the left and center of the image. The text is white and positioned within this purple shape.

Il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale

Il Regolamento UE sulla deforestazione

Obblighi molto gravosi per le aziende interessate



Oggetto e contesto normativo

Uno strumento volto ad arginare i rischi legati alla deforestazione



«Tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta»

L'«espansione agricola è responsabile di quasi il 90 % della deforestazione nel mondo»

In «assenza di un adeguato intervento normativo, il consumo e la produzione nell'Unione» di sei materie prime interessate «farebbero salire da soli la deforestazione a circa 248.000 ettari all'anno entro il 2030»

- Per far fronte a tali rischi, il Regolamento prevede che i prodotti elencati nell'Allegato I possano essere commercializzati **solo se soddisfano le seguenti condizioni:**
- A. sono a “deforestazione zero” (i.e., non sono stati fabbricati usando materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020)
 - B. sono stati prodotti in conformità alla legislazione del paese di produzione
 - C. sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza volta a dimostrare il rispetto delle obbligazioni di cui al regolamento

1804 Bava, grano e fave di cacao	
1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
1808 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Caffè	0901 Caffè, anche tostato o decaffeinato; bucce e poltrocchi di caffè; scorie di caffè; essenziali di caffè in qualsiasi preparazione

Ambito di applicazione oggettivo

Un elenco tassativo di beni e materie prime



Il Regolamento riguarda i **prodotti specificamente identificati nell'Allegato I** che contengono o sono stati fabbricati con le seguenti **materie prime**



Bovini (e.g., animali vivi, carni, preparazioni, cuoi e pelli)



Cacao (e.g., cacao in grani, pasta di cacao e cioccolato)



Caffè (e.g., caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato)



Palma da olio (e.g., noci, olio, glicerolo, acidi)



Gomma (e.g., pneumatici, indumenti e accessori)



Soia (e.g., fave, farine e olio)



Legno (e.g., imballaggi, carta, libri e mobili)



Sono espressamente esclusi i prodotti e le materie prime

- non espressamente elencati nell'Allegato I
- realizzati interamente con materiale riciclato



Ambito di applicazione soggettivo

Degli obblighi validi per tutti gli attori coinvolti



Il Regolamento si applica a



Operatori, ossia le persone fisiche e giuridiche che nel corso di un'attività commerciale mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato dell'Unione

Commercianti, ossia le persone diverse dagli operatori che, nel corso di un'attività commerciale, mettono a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti interessati per la distribuzione, l'uso o il consumo



Imprese non PMI



Imprese PMI, con obblighi meno stringenti


INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DI OPERATORI EXTRA-UE

Per i prodotti immessi nel mercato da questi operatori, il rispetto degli obblighi ricade in capo al primo operatore stabilito nell'UE

Nei **GRUPPI SOCIETARI**, ciascuna filiale è responsabile della conformità dei prodotti commercializzati e della redazione della dichiarazione di dovuta diligenza

Obblighi di operatori e commercianti

Piena visibilità sulla propria catena di approvvigionamento




Raccogliere informazioni, dati e documenti in merito ai prodotti, tra cui la **geolocalizzazione** di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime, al fine di verificare l'assenza di attività di deforestazione o degrado forestale




Realizzare una **valutazione dei rischi** sulla base delle informazioni raccolte per valutare eventuali rischi di non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio




Adottare **misure** dirette a minimizzare o eliminare i rischi identificati nell'ambito della valutazione dei rischi di cui sopra



Predisporre una **dichiarazione di dovuta diligenza** che sintetizzi le informazioni di cui sopra per ciascuno dei prodotti interessati



Pubblicare una **relazione annuale** sul sistema di dovuta diligenza (non si applica alle PMI)



Obblighi di tracciabilità

La necessità di geolocalizzare ciascun appezzamento interessato



Deve essere ottenuta la geolocalizzazione di **tutti gli appezzamenti di terra** nei quali sono state prodotte le materie prime interessate

Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli **stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti**

Le spedizioni contenenti **merci di diversa provenienza** sono consentite solo se è possibile indicare con precisione l'origine di **ciascuna merce o gruppo di merci**

Non sarà possibile introdurre merci di diversa provenienza qualora la provenienza di anche solo parte di esse non sia **tracciabile o conosciuta**

Qualsiasi fattispecie di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati esclude la possibilità di immettere tutte le materie prime interessate sul mercato dell'Unione



Le imprese dovranno dotarsi di specifici **tool informatici** per la geolocalizzazione e il tracciamento da integrare nel proprio sistema IT

© Picterra.ch

Autorità di controllo e sanzioni

Un impianto nato per essere efficace



Ogni stato membro deve designare un'autorità competente responsabile di verificare la corretta attuazione del Regolamento




POTERE ISPETTIVO

L'autorità avrà il compito di effettuare **controlli** secondo piani stabiliti annualmente. Saranno esaminati i **documenti** inerenti il sistema di dovuta diligenza e potranno essere effettuate **ispezioni in loco**



POTERE DI AZIONE IMMEDIATA

In caso di **potenziale non conformità**, l'autorità potrà adottare **misure provvisorie**, tra cui (i) il **sequestro dei prodotti**, e (ii) la **sospensione della commercializzazione**



POTERE DI IMPORRE MISURE CORRETTIVE

In caso di accertata **non conformità**, l'autorità potrà adottare **misure correttive**, quali (i) il **ritiro dei prodotti**, (ii) il **divieto di commercializzarli**, o (iii) la **donazione per scopi caritatevoli**



POTERE SANZIONATORIO

In caso di **violazione del Regolamento**, l'autorità potrà comminare **sanzioni**, quali (i) **sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo UE**, (ii) la **confisca dei proventi**, e (iii) **l'esclusione da appalti e finanziamenti pubblici**

The background of the slide is an aerial photograph of a dense forest, likely composed of evergreen trees. The image is overlaid with a semi-transparent purple color. A large, solid purple arrow shape points from the left side of the slide towards the right, framing the text.

**Proposta di Direttiva (UE) relativa
al dovere di diligenza delle
imprese ai fini della sostenibilità**

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) o Supply Chain Act: una normativa in costruzione

Negli ultimi anni è cresciuta sempre di più l'attenzione verso la **sostenibilità ambientale e sociale**, in linea con le tematiche ESG, da parte di istituzioni e imprese. In questo solco, la Commissione Europea, il 23 Febbraio 2022, ha adottato la proposta di **Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)** – alla quale il Parlamento Europeo lo scorso 1° Giugno 2023 ha proposto modifiche – che mira a promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle società lungo l'intera catena di valore a livello mondiale (c.d. *supply chain*).

La proposta di Direttiva UE sulla *Due Diligence* delle imprese in materia di sostenibilità, se approvata, imporrà alle società un **dovere di diligenza** tramite la **definizione di programmi diretti a limitare gli impatti negativi delle loro attività** sui **diritti dei lavoratori**, oltre che sull'**ambiente**

Il testo finale **dovrà essere approvato** dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, e successivamente dai singoli Stati membri

L'obiettivo principale delle Istituzioni Europee è volto a introdurre una legislazione omogenea applicabile alle imprese di tutti gli Stati membri, perché agiscano in modo sostenibile e **contrastino fenomeni come il lavoro minorile, lo sfruttamento/lavoro coatto, l'inadeguatezza delle condizioni di igiene e sicurezza** (tematiche «sociali») e la tutela dell'**ambiente**, della **bio-diversità** e degli **ecosistemi** (tematiche «ambientali»)

Specifici obiettivi della Direttiva

In particolare la direttiva ha l'obiettivo di:

1. Migliorare le pratiche di governo societario per integrare nelle strategie aziendali i processi di gestione e attenuazione dei rischi e degli impatti sui diritti umani e l'ambiente, compresi quelli derivanti dalle catene del valore

2. Evitare la frammentazione degli obblighi di diligenza nel mercato unico e creare certezza del diritto per le società e i portatori di interessi per quanto riguarda la condotta e la responsabilità attese

3. Aumentare la responsabilità delle società per gli impatti negativi e garantire coerenza alle società per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalle iniziative dell'UE esistenti e proposte in materia di condotta d'impresa responsabile

4. Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso per i soggetti interessati dagli impatti negativi della condotta delle imprese sui diritti umani e sull'ambiente

5. Integrare altre misure in vigore o proposte, che affrontano direttamente alcune sfide in materia di sostenibilità o si applicano in alcuni settori specifici, principalmente all'interno dell'Unione

Ambito di applicazione della Direttiva

Le aziende interessate dalla proposta di Direttiva si dividono in due gruppi:

Società europee con **più di 250 dipendenti in media** e un fatturato mondiale superiore a **40 milioni di euro** nell'ultimo esercizio




Le disposizioni si applicheranno **anche alle società extra-UE**, laddove il fatturato generato nell'Unione Europea raggiunga determinate soglie (150 milioni di cui almeno 40 milioni di Euro in UE)

Gruppi europei con **più di 500 dipendenti** e con un fatturato superiore a **150 milioni di euro**



Eliminati dal Parlamento UE i settori specifici:

- ✓ produzione e commercio all'ingrosso nel tessile
- ✓ abbigliamento e calzature
- ✓ agricoltura (compresa la silvicoltura e la pesca)
- ✓ produzione di alimenti e commercio di prodotti agricoli
- ✓ estrazione e commercio all'ingrosso di risorse minerali e fabbricazione di prodotti correlati
- ✓ edilizia



NB: In questo modo, la Direttiva raggiungerà il duplice risultato di **limitare le condotte elusive di Paesi terzi** e di **mantenere la competitività delle imprese europee** evitando disequaglianze in favore di Stati non europei

Gli obblighi per le società

La Direttiva individua tre fasi nelle quali l'adempimento del dovere di diligenza deve espletarsi:

Risk assessment,
ossia l'individuazione
degli impatti negativi,
effettivi e potenziali,
dei processi produttivi
interni sui diritti sociali
dei lavoratori

Misure di **integrazione**
del dovere di diligenza
nelle politiche societarie,
implementando un
**codice di condotta e
procedure interne** che
illustrino i principi cui
devono attenersi
dipendenti e fornitori

Monitoraggio
sull'efficacia delle
misure adottate, da
effettuare in via
continuativa

In aggiunta alle tre fasi, gli Stati membri provvedono un obbligo di reportistica e, nello specifico, che ciascuna società **riferisca** sulla efficacia delle misure adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva, pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

La **dichiarazione** è pubblicata entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale è redatta la dichiarazione stessa.

(Segue): l'obbligo di monitoraggio e gestione dei reclami

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società verifichi continuamente l'attuazione e monitori l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni che ha intrapreso conformemente alla direttiva.

Il monitoraggio e la verifica si basano, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi e sono effettuati regolarmente, tenendo conto di:

- a) natura
- b) gravità
- c) probabilità degli impatti negativi in questione, e
- d) ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano ripresentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi.

Ove opportuno, la politica del dovere di diligenza, il piano operativo di prevenzione e il piano d'azione correttivo sono **rivisti e aggiornati** in base all'esito di tali valutazioni.

La direttiva prescrive che le società dovranno dotarsi di una procedura di gestione dei reclami relativi alla violazione (attuale o potenziale) del codice di condotta adottato o di impatti negativi sui diritti dei lavoratori/sull'ambiente.

Tali reclami potranno essere presentati dai soggetti colpiti dalla violazione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o da organizzazioni della società civile attive nei settori interessati.

Le autorità di controllo: poteri e compiti

Poteri

Risorse adeguate

Gli Stati membri garantiscono indipendenza, poteri e risorse adeguate ed hanno il diritto di richiedere informazioni e condurre indagini

Avvio di indagini

L'autorità di controllo può avviare indagini d'ufficio o in risposta a segnalazioni in caso di sospetto di violazioni degli obblighi della direttiva

Poteri di sanzione e correttivi

Ordinare la cessazione delle violazioni e imporre sanzioni pecuniarie o concedere un periodo per adottare provvedimenti correttivi

Compiti

Ispezioni

Ispezioni nel rispetto del diritto nazionale, con preavviso, tranne quando potrebbe ostacolarne l'efficacia

Misure provvisorie per evitare danni

Adozione di misure provvisorie per evitare danni gravi e irreparabili

Diritto al ricorso e applicazione di proprie sanzioni

Applicazione di sanzioni alternative e garanzia del diritto al ricorso giurisdizionale per ogni persona fisica o giuridica

Le sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le **sanzioni** applicabili in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della Direttiva e adottano le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovranno essere:

- a) **effettive**
- b) **proporzionate**
- c) **dissuasive**



NB: le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si baseranno sul fatturato della società

Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinare natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso di:



- ✓ **Iniziative avviate dalla società** per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità di controllo
- ✓ **Investimenti effettuati, sostegno mirato e collaborazione con altre entità**
- ✓ **Gravità, durata dell'infrazione e impatti causati**
- ✓ **Precedenti infrazioni, benefici finanziari, e decisioni simili in altri Stati membri**

Le sanzioni (segue)

Sanzioni minime

Gli Stati membri dovranno prevedere almeno le seguenti misure e sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) una dichiarazione pubblica che indichi che una società è responsabile e la natura dell'infrazione;
- c) l'obbligo di compiere un'azione, compresa la cessazione della condotta costituente l'infrazione e l'astensione da qualsiasi ripetizione di tale condotta;
- d) la sospensione della libera circolazione o dall'esportazione dei prodotti

Modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie

Quando vengono imposte sanzioni pecuniarie, esse devono basarsi sul fatturato netto mondiale della società.

Il limite massimo non deve essere inferiore al 5% del fatturato netto mondiale della società nell'anno commerciale precedente alla decisione di infliggere la sanzione.

Gli Stati membri devono conservare un registro delle sanzioni inflitte e garantire che qualsiasi decisione delle Autorità di vigilanza contenente sanzioni relative alla violazione delle disposizioni della direttiva sia pubblicata. La decisione pubblicata non deve contenere dati personali.

Quali sono i vantaggi della Direttiva?

Per i cittadini

- ✓ Migliore tutela dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori
- ✓ Ambiente più sano per le generazioni presenti e future
- ✓ Prodotti e servizi realizzati in modo sostenibile
- ✓ Maggiore fiducia nelle imprese
- ✓ Maggiore trasparenza e scelte consapevoli
- ✓ Migliore accesso alla giustizia per le vittime

Per le imprese

- ✓ Quadro giuridico armonizzato nell'UE, che offre certezza giuridica e parità di condizioni
- ✓ Maggiore fiducia da parte dei clienti e maggiore impegno dei dipendenti
- ✓ Maggiore consapevolezza degli effetti negativi
- ✓ Migliore gestione dei rischi (compresi i rischi per la reputazione) e adattabilità
- ✓ Migliore accesso ai finanziamenti

Per i Paesi in via di sviluppo

- ✓ Tutela più forte dei diritti umani e dell'ambiente
- ✓ Maggiore consapevolezza delle problematiche legate alla sostenibilità
- ✓ Investimenti sostenibili
- ✓ Migliori condizioni di vita delle persone



Grazie



Arnaldo Bernardi
Partner, Litigation and Dispute Resolution

+39 02 726 268 13
arnaldo.bernardi@dentons.com



Davide Boffi
Partner, Europe Head of Employment and Labor

+39 02 726 268 27
davide.boffi@dentons.com



Luca De Menech
Partner, Employment and Labor

+39 02 726 269 51
luca.demenech@dentons.com